

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas:
Approfondimento
(Common Assessment Framework)

Febbraio 2014 - Aggiornamento

Gruppo A.M.A.G. S.p.A. – Affidamento del servizio di distribuzione gas: Approfondimento

Al fine di procedere con il necessario approfondimento riguardo all'argomento in oggetto, si riporta a stralcio quanto già esposto nel precedente documento di analisi e controllo strategico denominato "Analisi CAF – primo approfondimento":

...omissis...

Il 1° gennaio 2003 AMAG ha creato una nuova società, ALEGAS srl, per l'esclusiva attività di vendita di gas metano in applicazione al Decreto Legislativo n°. 164 del 23/05/00 che prevede la separazione societaria tra distribuzione e vendita di gas.

Attualmente ALEGAS ha affidato l'intera gestione operativa della propria attività alle capacità manageriali di AMAG, sia per quanto riguarda le funzioni amministrative (contrattistica, contabilità) che tecniche (allacciamenti, manutenzioni).

Si reputa, infine, di evidenziare come, a seguito di quanto disposto nel contesto del D.M.226/2011 e s.m.i. in riferimento al D.Lgs.n.164/2000, il Comune, in quanto stazione appaltante, deve procedere, entro l'11.03.2014, a bandire la gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. L'esito di tale procedura produrrà un forte impatto sulla organizzazione futura del servizio (e, conseguentemente, sulle ipotesi di sviluppo della società partecipata) nonché sull'assetto degli interessi della collettività locale.

...omissis...

Termini previsti dalla normativa di settore al fine della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale da parte della stazione appaltante (il Comune di Alessandria) dell'ATEM 2:

- data di entrata in vigore del D.M. n.226/2011 da cui si computano i termini suddetti: **11 febbraio 2012;**
- l'articolo 3 del succitato D.M., richiamando l'allegato 1, ha definito in 15 mesi il periodo concesso agli ATEM comprendenti il capoluogo di Provincia, consecutivi ai 6 mesi già riportati nel richiamato allegato 1, stabilendo quindi il termine per gli adempimenti in oggetto all'**11 novembre 2013;**
- nel contesto del D.L. n.69/2013 è stata concessa una proroga di 4 mesi, definendo quindi il termine perentorio per la pubblicazione del bando di gara all'**11 marzo 2014.**

Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all'ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante:

- la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas;
- il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio;
- la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio;
- l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Da informazioni acquisite da uno dei Comuni minori appartenenti all'ATEM 2, gli stessi sono ancora in fase di approvazione dell'accordo di collaborazione (vedi all.n.1) per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale, non avendo avuto indicazioni procedurali da parte della Stazione appaltante (vedi all.n.2).

Si ritiene di evidenziare, invece, come in altri ATEM, tra l'altro non comprendenti il Comune capoluogo (vedi all.n.3), il Comune individuato come stazione appaltante abbia assunto il ruolo che compete a tale soggetto, fungendo altresì da organo di coordinamento e di supporto per gli altri Comuni facenti parte dell'ambito. Importante è sottolineare, altresì, come il termine che i suddetti ATEM devono rispettare - al fine della pubblicazione del bando di gara in oggetto - è fissato all'**11 dicembre 2014**.

Tutto ciò premesso sorgono fortissimi dubbi riguardo alla possibilità che siano rispettati i termini previsti dalla normativa di settore per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Qualora la stazione appaltante non proceda con la pubblicazione del bando di gara nei termini stabiliti, *la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164* (articolo 3, comma 1, D.M. n.226/2011), potere sostitutivo che, come già sottolineato dai rappresentanti degli altri Comuni dell'ATEM nella nota di cui al citato all.n.2, "priverebbe tutti gli Enti locali facenti parte dell'ATEM di ogni ruolo di governo, anche futuro, sulla materia".

Riprendendo nuovamente a stralcio quanto già esposto nel precedente documento di analisi e controllo strategico denominato “Analisi CAF – primo approfondimento”, qui riportato a margine

...omissis...

- *posto che siano rispettati i termini previsti dalla normativa di settore per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'esito di tale procedura produrrà un forte impatto sulla organizzazione futura della società partecipata Amag. La dimensione relativamente ampia dell'ambito, in relazione ai punti di riconsegna, sicuramente produrrà benefici economici di scala, potendo perciò assicurare gli investimenti necessari per la manutenzione delle reti di distribuzione. L'azienda che vincerà la gara si aggiudicherà la gestione pluriennale e sarà chiamata a rifondere al gestore uscente il valore residuo della rete e degli impianti. La crisi di liquidità in cui versa Amag, dipendente anche dalla situazione di dissesto del Comune, pone qualche dubbio riguardo alla capacità della società di presentare un'offerta congrua: da ciò la necessità della costituzione di un'A.T.I. con un partner del settore. Nel caso in cui la partecipata non si aggiudicasse l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, il VIR dei beni immobili, quantificato in € 69 ml. nel contesto della perizia approvata con deliberazione G.C. n. 79 del 20/03/2012, sarebbe rifiuto alla società di cui il Comune di Alessandria detiene il 74,64% del C.S.. Ciò comporterebbe però la necessità di rivedere le strategie aziendali, nell'ottica della sostenibilità economica dei settori operativi della società;*

...omissis...

A seguito della situazione venutasi a creare ai vertici del gruppo A.M.A.G. - ***in estrema sintesi, quanto riportato nel contesto dell'articolo 19, “Consiglio di Amministrazione”, commi 4 e 5 dello Statuto di A.M.A.G. S.p.A., con le dimissioni del vice Presidente (26.07.2013) designato dal Comune di Alessandria, di un Consigliere (20.12.2013) anch'esso designato dal Comune di Alessandria e di un Consigliere (20.01.2014) designato dai Comuni minori*** – in cui è venuta meno la maggioranza degli Amministratori, in data 11 febbraio 2014 l'Assemblea della società ha votato la revoca dei restanti due componenti del CdA (Presidente e Amministratore Delegato) e ha eletto i componenti del nuovo CdA (Presidente Stefano De Capitani; Amministratore Delegato Mauro Bressan; Consiglieri Gianfranco Ferraris, Alfredo Fracchia e Franco Lupani, dipendenti del Comune di Alessandria, a cui non spetta alcun emolumento).

Così come dichiarato dal Sindaco di Alessandria in Assemblea “I nuovi vertici dovranno ridare stabilità all’azienda per metterla in condizioni di partecipare all’imminente stagione delle gare sul gas, per produrre utili da reinvestire sul sistema idrico e rafforzarla per aumentare il potere contrattuale con le banche.

A questo proposito è indispensabile e urgente trovare un partner, per dare una maggiore dimensione all’azienda, mettendola in condizione di competere sul mercato e favorirne lo sviluppo e la crescita”.

Si evidenzia che la suddetta dichiarazione - per avere efficacia - deve essere formalizzata nel contesto dei documenti di programmazione dell’Ente, in particolare nella RPP, ai sensi dell’articolo 170, comma 6 del Tuel, con l’assegnazione di obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, affinché si possa poi effettuare il controllo sulla società partecipata, previsto all’articolo 147 quater del Tuel.

Presa visione, infine, della nota del Sindaco di Bologna (all.n.4), inerente alla richiesta di proroga della scadenza dei termini di pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, si evidenzia come la stessa sia finalizzata all’unificazione dei termini derivanti dall’accorpamento di ambiti con scadenze diverse, in cui Bologna funge da stazione appaltante. **Il Comune di Alessandria non rientra in tale fattispecie.**



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegati
Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato N. 1 *Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAZZO BORMIDA,
CASAL CERMELLI, CASSINE, CASTELSPINA, GAMALERO, BERGAMASCO,
OVIGLIO, CARENTINO, SEZZADIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'
PROPEDEUTICHE AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
(art. 15 Legge 7 agosto 1990,n. 241)**

L'anno duemilatredici il giorno del mese di presso la sede del Comune di Castellazzo Bormida,

TRA

- Il Comune di Bergamasco con sede legale in Via IV Novembre n. 20 - C.F./P.I. n. 00431930064 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Gianni Benvenuti, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Carentino con sede legale in Piazza Andrea Reggio s.n. - C.F./P.I. n. 00454750068 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Lorenzo Masuelli, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Casal Cermelli con sede legale in Piazza G. Marconi n. 23 - C.F./P.I. n. 00365230069 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Enrico Mario Bastianino, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Cassine con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 1 - C.F./P.I. n. 00229010061 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Gianfranco Baldi, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Castellazzo Bormida con sede legale in Via XXV Aprile n. 108 - C.F./P.I. n. 00190020065 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Domenico Ravetti, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Castelspina con sede legale in Piazza Boccasso n. 3 - C.F./P.I. n. 00356270066 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Claudio Mussi, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;
- Il Comune di Gamalero con sede legale in Piazza Passalacqua n. 2 - C.F./P.I. n. 00470430067 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Nadia Taverna, domiciliata per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo;

- Il Comune di Oviglio con sede legale in Piazza Umberto I n. 3 - C.F./P.I. n. 00412140063 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Armando Antonio, domiciliato per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il presente accordo;
- Il Comune di Sezzadio con sede legale in Piazza della Libertà n. 37 - C.F./P.I. n. 00420540064 in persona del Commissario Prefettizio Dott.ssa Rita Montagna, domiciliata per la carica presso la sede legale, in esecuzione della deliberazione G.C. n..... in data, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente accordo

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) con decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari del presente accordo fanno parte dell'Ambito 2 *Alessandria centro – Castellazzo Bormida, Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Casal Cermelli, Cassine, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Oviglio e Sezzadio*;
- c) con decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il cui art. 2 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali;
- d) nelle more che il Comune capoluogo di provincia attivi il procedimento inteso all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, si ritiene necessario che i Comuni sottoscrittori del presente accordo procedano alle attività propedeutiche di competenza, ferma restando ogni potestà in capo a ciascun Comune relativamente all'assunzione delle determinazioni di competenza dei rispettivi organi deliberativi;
- e) evidenti ragioni di semplificazione ed economicità rendono opportuno che alle attività propedeutiche all'affidamento del servizio si proceda in forma associata mediante unica procedura amministrativa tenuto conto che: **1)** il Gestore uscente, per la maggioranza dei Comuni aderenti al presente accordo (cioè Comuni di Castellazzo, Casal Cermelli, Castelspina, Gamalero, Sezzadio e Cassine), è la società G6 Rete Gas S.p.A. con sede in Milano – Via G. Spadolini n. 7 - Partita I.V.A.: 13422920150; **2)** i Comuni aderenti sono tutti fra loro territorialmente contigui con conseguente possibilità di valorizzazione omogenea degli impianti; **3)** la normativa in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale incentiva la gestione associata del servizio stesso e di tutte le attività pertinenti a detto servizio ;
- f) in particolare, una delle principali azioni tecniche iniziali, indispensabile per l'attuazione del D.M. 226/2011, consiste nella stima del valore industriale residuo degli impianti di ciascun Comune e nella individuazione della parte non ancora ammortizzata;
- g) le attività propedeutiche all'affidamento del servizio e specificamente quella indicata al precedente punto f) richiedono, per il loro corretto svolgimento, professionalità tecniche

di elevata qualificazione specialistica non reperibili all'interno dei Comuni aderenti al presente accordo;

- h) quale criterio per la determinazione del corrispettivo per l'affidamento a professionista esterno delle attività di cui alla lettera f) viene assunto a riferimento il medesimo criterio stabilito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/Gas in relazione all'importo massimo rimborsabile dal gestore entrante per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. In conseguenza di ciò, sull'importo di 4,00 Euro/pdr (valore compreso fra quelli di 3,50 Euro/pdr e 5,00 Euro/pdr fissati dall'Autorità) si applica, ai fini di cui al presente comma, la percentuale del 70% (cioè la percentuale dell'importo complessivo riconosciuto a titolo di oneri di gara ai Comuni facenti parte dell'ATEM, diversi dalla stazione appaltante);
- i) le spese connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f), come previsto dalla suddetta Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 8 comma 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226, saranno iscritte, ai fini del rimborso di cui alla lettera h), nel quadro economico di spesa della gara d'Ambito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Premesse.

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità.

- 1) Oggetto dell'accordo è lo svolgimento in forma associata, mediante affidamento ad un professionista esterno, delle attività propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e cioè:
 - a) stima del Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti e reti di ciascun Comune e individuazione della parte ancora non ammortizzata;
 - b) assistenza tecnica conseguente alla redazione della perizia di stima, in sede di contraddittorio con il Gestore uscente;
 - c) supporto alla redazione del piano di sviluppo e di investimento che dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante (attività eventuale e differita);
 - d) assistenza tecnica in sede di problematiche attinenti alla gara d'ambito per gli aspetti d'interesse dei Comuni aderenti all'accordo (attività differita).
- 2) Finalità dell'accordo è la regolamentazione dei rapporti fra i Comuni sottoscrittori nello svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 3 - Ente capofila.

- 1) L'Ente capofila viene individuato nel Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) All'Ente capofila, che accetta, i Comuni sottoscrittori delegano lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 comma 1 mediante affidamento a professionista esterno.

Articolo 4 – Compiti del Comune capofila.

- 1) Fanno capo al Servizio Tecnico/LL.PP. del Comune capofila:
 - a) redazione di tutti gli atti necessari all'affidamento a professionista esterno delle attività individuate nell'art. 2 comma 1 e gestione del relativo procedimento inclusa la stipula del contratto di servizio;
 - b) trasmissione del provvedimento di aggiudicazione dell'incarico e del contratto di servizio a ciascun Comune sottoscrittore del presente accordo;
 - c) gestione dei rapporti con i Comuni aderenti;

- d) funzione di raccordo fra Comuni aderenti e professionista individuato;
- e) redazione del prospetto riepilogativo delle spese sostenute con il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario e relativa trasmissione ai Comuni sottoscrittori anche ai fini dell'erogazione di eventuali acconti qualora necessario in relazione alle richieste del professionista incaricato;
- f) comunicazione alla Stazione Appaltante degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del servizio indicate all'art. 2 comma 1) lettere a) e b), ai fini del rimborso di cui alla lettera i) della premessa.

Articolo 5 – Compiti dei Comuni sottoscrittori.

- 1) Fanno capo a ciascun Comune sottoscrittore i seguenti compiti:
 - a) individuazione di Referente per la gestione dei rapporti con il servizio Tecnico/LL.PP. del Comune capofila;
 - b) attività di collaborazione con il Referente del Comune capofila in sede di gestione del procedimento di affidamento a professionista esterno delle attività individuate nell'art. 2 comma 1);
 - c) recepimento del provvedimento di aggiudicazione dell'incarico e del contratto di servizio e contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;
 - d) attività di raccolta materiale e dati/informazioni richiesti dal professionista incaricato, anche per il tramite del Referente del Comune capofila.

Articolo 6 – Rapporti finanziari.

- 1) La spesa per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo sarà ripartita fra i Comuni aderenti sulla base di riparto analitico dei costi sostenuti, con criterio proporzionale rispetto alla quantità dei punti di riconsegna (*pdr*).
- 2) Per l'attività di cui all'art. 2) comma 1 lettera c) qualificata come *“eventuale e differita”*, i costi saranno ripartiti in base alla scelta di ciascun Comune di attivare o meno tale opzione.

Articolo 7- Durata e recesso.

- 1) Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla completa ultimazione di tutte le attività elencate all'art. 2 comma 1) lettere a), b), e d) e, per i Comuni che attiveranno l'opzione, anche dell'attività di cui alla lettera c) del succitato art. 2 comma 1).
- 2) E' data facoltà ai Comuni aderenti dall'accordo di recedere dallo stesso, dandone preavviso di almeno trenta giorni e fatta salva regolazione contabile degli impegni finanziari assunti.

Articolo 8 - Norme finali e di rinvio.

- 1) Per quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alla normativa vigente in materia.
- 2) Il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. art. 16 tabella allegato “B” D.P.R. n. 642/1972 ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Il Sindaco del Comune di BERGAMASCO	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di CARENTINO	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di CASAL CERMELLI	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di CASSINE	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di CASTELLAZZO BORMIDA	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di CASTELSPINA	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di GAMALERO	F.to digitalmente
Il Sindaco del Comune di OVIGLIO	F.to digitalmente
Il Commissario Prefettizio del Comune di SEZZADIO	F.to digitalmente



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato N. 2
Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

Prot. n. 2704

Castellazzo Bormida lì 06/03/2013

Al Sig. SINDACO
del Comune di ALESSANDRIA

Al SEGRETARIO GENERALE
del Comune di ALESSANDRIA

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

e p. c. Alla Direzione Ambiente
della Provincia di
ALESSANDRIA

PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Loro sedi

OGGETTO: D.M. 12 novembre 2011, n. 226. Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.
Adempimenti preliminari ex art. 2.

Nell'approssimarsi delle scadenze, previste dalla Legge, per l'avvio delle procedure di cui all'oggetto, con particolare riferimento alla fornitura della documentazione occorrente alla preparazione del bando di gara, di cui all'art. 2, comma 6 del Decreto in oggetto, la presente per segnalare la preoccupazione delle scriventi Amministrazioni Comunali in ordine alla perdurante assenza di indirizzi e/o istruzioni da parte della Stazione Appaltante, incardinata ope legis, per l'ATEM 2 nel Comune di Alessandria.

I ripetuti solleciti verbali al riguardo non hanno infatti sortito alcuna iniziativa da parte della Stazione Appaltante, ad esclusione del primo incontro con i Comuni dell'ATEM avvenuta nell'agosto 2012 ed è intenzione delle scriventi evitare, per effetto dei ritardi accumulati, di incorrere nell'esercizio di poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 3, che priverebbero le scriventi di ogni ruolo di governo anche futuro sulla materia.

La presente per confermare, comunque la più ampia disponibilità delle scriventi a contribuire fattivamente al buon esito della procedura, senza riserve e ivi compresa la disponibilità a sottoscrivere una eventuale Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 limitata alle funzioni delegate accessorie.

Nell'attesa di un sollecito riscontro e con viva cordialità si porgono distinti saluti.

Via XXV Aprile n. 108 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Tel. 0131/272828 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065
Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it
e mail: tecnico@comunecastellazzobormida.it
e mail certificata: castellazzobormida@legalmail.it

F.to Il Sindaco del Comune di Castellazzo Bormida

F.to Il Sindaco del Comune di Casal Cermelli

F.to Il Sindaco del Comune di Castelspina

F.to Il Sindaco del Comune di Cassine

F.to Il Sindaco del Comune di Sezzadio

F.to Il Sindaco del Comune di Gamalero

F.to Il Sindaco del Comune di Borgoratto Alessandrino

F.to Il Sindaco del Comune di Frascaro

F.to Il Sindaco del Comune di Carentino

F.to Il Sindaco del Comune di Bergamasco

F.to Il Sindaco del Comune di Oviglio



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato N. 3 *Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas*

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale

Affidamento servizio distribuzione gas in ATEM

CONVENZIONE TRA I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO

All.1)

Schema di Convenzione ATEM Alessandria 4 – Sud-Est

Premesso che:

Il comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000, nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;

Il comma 2 dell'art. 46bis del DL 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scadano al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;

Ancora il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011 dispone che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti ai vari ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, precedentemente determinati con DM del 19 gennaio 2011; l'ambito territoriale minimo denominato "Alessandria 4 – Sud-est" risulta composto da 73 comuni, come elencati al successivo art. 2 della presente convenzione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas, ed ha presentato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

In base a quanto disposto dall'art. 2 del DM 226/2011 e dalle scadenze temporali

individuare dall'allegato A del medesimo decreto (*"Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento"*), come modificate dall'art.4 del D.L. n.69 del 21/06/2013 convertito con L. 09/08/2013 n. 98, entro il prossimo 11 dicembre 2014 la stazione appaltante individuata per l'ambito Alessandria 4 – Sud Est è tenuta a pubblicare il Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all'ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante:

- ⊖ la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- ⊖ la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas;
- ⊖ il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio;
- ⊖ la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio;
- ⊖ l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto;

Grava su ogni ente locale appartenente all'ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell'interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune appartenente all'ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara -salva facoltà di delega alla stazione appaltante ai sensi dell'art.2, c.6, del D.M. 226/2011-, a collaborare nell'impostazione della relativa documentazione, a partecipare all'attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all'eventuale scelta di risoluzione contrattuale;

Il comma 1 dell'art. 2 del DM 226/2011 dispone che, nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, come risulta per l'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, gli enti locali facenti parte dello stesso individuino un comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante;

Nel corso della riunione convocata lo scorso ad oggetto "Adempimenti per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", i referenti dei comuni dell'ATEM 4 Alessandria Sud Est, presenti alla suddetta riunione in rappresentanza di n. enti su n.... complessivi, hanno indicato il Comune di Tortona quale stazione appaltante ai sensi del c. 1 dell'art. 2 del DM 226/2011 e dell'art. 4, comma 3, secondo periodo, del D.L. 21/06/2013 n.69, convertito con L. 09/08/2013 n. 98;

Risulta opportuno, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l'intero ATEM 4 Alessandria Sud Est e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

Nell'Ambito Alessandria 4 – Sud Est il Comune di Tortona è stato individuato quale Stazione appaltante dai seguenti Comuni con le rispettive deliberazioni:

.....

Tutto ciò premesso

e considerato che risulta opportuno e necessario stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio in oggetto e per il successivo monitoraggio durante il periodo di gestione del servizio, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

Convenzione

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.
3. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell'ATEM "*de qua*" per addivenire all'affidamento e gestione congiunti del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obbiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale, qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari.
4. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di concessione per anni 12.

Art. 2 - Comuni sottoscrittori

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Albera Ligure (AL)
2. Alluvioni Cambiò (AL)
3. Alzano Scrivia (AL)
4. Arquata Scrivia (AL)
5. Avolasca (AL)
6. Bassignana (AL)
7. Berzano di Tortona (AL)
8. Borghetto di Borbera (AL)
9. Bosco Marengo (AL)
10. Bosio (AL)
11. Brignano-Frascata (AL)
12. Cabella Ligure (AL)
13. Cantalupo Ligure (AL)
14. Carbonara Scrivia (AL)
15. Carezzano (AL)
16. Carrega Ligure (AL)

17. Carrosio (AL)
18. Casaleggio Boiro (AL)
19. Casalinoceto (AL)
20. Casasco (AL)
21. Cassano Spinola (AL)
22. Castellania (AL)
23. Castellar Guidobono (AL)
24. Castelnuovo Scrivia (AL)
25. Cerreto Grue (AL)
26. Costa Vescovato (AL)
27. Dernice (AL)
28. Fabbrica Curone (AL)
29. Fraconalto (AL)
30. Frugarolo (AL)
31. Garbagna (AL)
32. Gavazzana (AL)
33. Gavi (AL)
34. Gremiasco (AL)
35. Grondona (AL)
36. Guazzora (AL)
37. Lerma (AL)
38. Molino dei Torti (AL)
39. Momperone (AL)
40. Mongiardino Ligure (AL)
41. Monleale (AL)
42. Montacuto (AL)
43. Montaldeo (AL)
44. Montecastello (AL)
45. Montegioco (AL)
46. Montemarzino (AL)
47. Mornese (AL)
48. Paderna (AL)
49. Parodi Ligure (AL)
50. Pecetto di Valenza (AL)
51. Pietra Marazzi (AL)
52. Piovera (AL)
53. Pontecurone (AL)
54. Pozzolo Formigaro (AL)
55. Rivarone (AL)
56. Roccaforte Ligure (AL)
57. Rocchetta Ligure (AL)
58. Sale (AL)
59. San Sebastiano Curone (AL)
60. Sant'Agata Fossili (AL)
61. Sardigliano (AL)
62. Sarezzano (AL)
63. Serravalle Scrivia (AL)
64. Spineto Scrivia (AL)
65. Stazzano (AL)
66. Tortona (AL)
67. Vignole Borbera (AL)
68. Viguzzolo (AL)
69. Villalvernia (AL)
70. Villaromagnano (AL)
71. Volpedo (AL)
72. Volpeglino (AL)
73. Voltaggio (AL)

Art.3 – Compiti dei Comuni

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Tortona per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 6, ultimo periodo, del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori delegano la stazione appaltante per il reperimento diretto dai gestori uscenti entro il 30/05/2014 di tutti i dati previsti dall'art.4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, secondo il formato previsto dall'AEEG.
3. Per ciò che concerne le altre informazioni specifiche per ogni comune di cui all'art.9 comma 6 del DM 226, eventualmente non rientranti tra i dati acquisibili direttamente dal gestore, la stazione appaltante si impegna a supportare tecnicamente i Comuni concedenti nel reperimento delle informazioni di propria competenza concernenti l'impianto servente il proprio territorio.
4. La stazione appaltante, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni ed accessi agli impianti e comunica ai gestori, entro i 60 gg. successivi al ricevimento, d'accordo con gli Enti locali interessati, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
5. Gli Enti deleganti si obbligano altresì a trasmettere alla stazione appaltante entro lo stesso termine:
 - a. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;
 - b. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
 - c. ogni altra informazione che sarà necessaria o *utile* alla redazione degli atti di gara.
6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011.

Art. 4 - La durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di tutti i referenti dei singoli Comuni ricompresi nell'ATEM 4 – Sud Est ed ha una durata indicativa di anni 12, in ogni caso funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, alla conseguente conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

Art. 5 - Individuazione del Comune di Tortona quale ente capofila e stazione appaltante

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione individuano il Comune di Tortona quale ente capofila dell'ATEM 4 ed allo stesso demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal DM 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Tortona, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza,

coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM ATEM Alessandria 4 Sud Est nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. A tal fine la Stazione Appaltante istituisce un Ufficio di Segreteria/ATEM per le pubblicazioni, le richieste, le convocazioni e ogni altra o qualsiasi attività di preparazione, comunicazione e trasparenza connessa allo svolgimento delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9 . Tale Ufficio di Segreteria è tenuto a pubblicare in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale della Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla formazione o dalla conoscenza del documento interessato, dandone contestuale comunicazione a tutti i comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud Est, gli atti adottati dalla Stazione Appaltante medesima e dall'Assemblea dei Sindaci, dai Sub-Ambiti e dal Comitato di Monitoraggio di cui ai successivi artt. 9 e 9-bis, nonché ogni altra notizia rilevante per il pubblico ai fini del Servizio e dell'attività dell'ATEM stesso oggetto della presente Convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, espresso in sede di Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a).

4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud Est in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

Art. 7 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:

- a) Reperimento, raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM Alessandria 4 Sud Est, necessaria alla preparazione del bando di gara;
- b) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
- c) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
- d) Preparazione, approvazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;

2. Conduzione ed aggiudicazione della gara. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b).

3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere b), e c) del precedente comma 1, è compito di ogni comune collaborare con la stazione appaltante per il reperimento delle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché fornire alla stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

Art. 8- La gestione del contratto

1. A seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, i comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est delegano al Comune di Tortona, nella veste di stazione

appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore, per cui il Comune stesso svolge in tal modo la funzione di controparte del contratto di servizio.

2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a), della maggioranza dei comuni appartenenti all' ATEM Alessandria 4 Sud Est, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

3. Il Comitato di monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b), coadiuva la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo in ordine ai compiti di cui al precedente comma 1.

Art. 9 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni

Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione e consultazione fra gli enti associati, nonché di gestione, vigilanza e controllo sul servizio e sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti:

a) *L'Assemblea dei Sindaci*, quale Organo di indirizzo e controllo amministrativo dell'ATEM, *disciplinata dal successivo art.10*, di cui fanno parte, secondo le forme e modalità di cui al successivo art.9-bis, i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere del rispettivo ente di appartenenza;

b) il Comitato *di Monitoraggio*, di cui all'art. 2, comma 5, del DM 226/2011, quale Organo tecnico-amministrativo e consultivo dell'ATEM, *disciplinato dalle norme di cui al successivo art. 11*.

Art 9-bis– Sub-Ambiti

1. Al fine di semplificare e ottimizzare le attività di partecipazione, consultazione e cooperazione tra gli enti concedenti dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est per lo svolgimento delle attività di competenza, sono istituiti all'interno dello stesso ATEM n.6 Sub-Ambiti come da allegato A .
2. Ogni Sub-Ambito stabilisce autonomamente le norme per la sua organizzazione e il suo funzionamento e in particolare per le designazioni, i requisiti, la durata, la revoca e la sostituzione dei propri membri di rappresentanza presso l'Assemblea dei Sindaci e il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabiliti dalla legge e dalla presente Convenzione, informandosi a criteri di competenza, efficacia ed efficienza e tenuto conto, di norma, del peso che ciascun comune esprime in termini di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla decisione interessata.
3. Gli atti di autoregolamentazione e di designazione di cui al precedente comma 2, devono essere trasmessi dai Sub-Ambiti alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione e in caso di variazioni entro dieci giorni dalla loro adozione. Le variazioni hanno efficacia alla data di ricevimento dei relativi atti da parte dell'Ufficio di Segreteria/ATEM di cui al precedente art.6, comma 2. In caso di mancata comunicazione di tali designazioni nei termini anzidetti e fino al ricevimento degli atti di nomina da parte del Sub-Ambito inadempiente, i membri di rappresentanza del medesimo risulteranno come segue:
 - a) per l'Assemblea dei Sindaci, i Sindaci dei primi tre comuni di maggiori dimensioni in termini di utenze riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, ognuno con un peso di rappresentanza pro-quota del Sub-Ambito interessato proporzionale alla propria percentuale di utenze rispetto al totale dello stesso Sub-Ambito;
 - b) per il Comitato di Monitoraggio, un membro nominato d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Art 10 L'Assemblea dei Sindaci

1. All'Assemblea dei Sindaci compete deliberare:

- a) sulle modifiche della presente convenzione ;
- b) su eventuali contenziosi con il soggetto gestore ai sensi del precedenti art. 6, comma 3, e art.8, comma 2 ;
- c) su eventuali scelte strategiche ;
- d) gli indirizzi alla Stazione appaltante ed al Comitato di Monitoraggio in ordine alle loro attività di competenza stabilite ai sensi della presente convenzione ;
- e) l'approvazione/ratifica degli atti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b),c),d), previa acquisizione, quando richiesta, del parere del Comitato di Monitoraggio;
- f) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative alla copertura degli oneri di gara, ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara, ai sensi dell'art.8, comma 1, del DM 226/2011, dalla Stazione Appaltante, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso, anche in relazione a quanto stabilito al successivo art.12, comma 1, ultimo periodo;
- g) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative al rimborso degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art.8, comma 2, del DM 226/2011, dal Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso.

In caso di ritardo ingiustificato da parte dell'Assemblea dei Sindaci ad esprimersi in merito alle determinazioni di cui al precedente comma 1, lettere e), f) e g), la Stazione Appaltante può procedere prescindendo dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci qualora la stessa non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della medesima Stazione Appaltante.

2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune individuato come Stazione Appaltante ed è convocata, *a pena di non validità della seduta*, con preavviso di *almeno 20 giorni* in prima convocazione e di almeno 5 giorni in seconda convocazione, salvo termini minori in caso di motivata urgenza e comunque non inferiori rispettivamente a 10 giorni e alle 24 ore. La convocazione è disposta dal Presidente:

- a) per iniziativa del Presidente medesimo;
- b) entro 10 giorni dalla richiesta :
 - 1) su istanza del Comitato di monitoraggio *di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b)*;
 - 2) su istanza dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 25 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite in prima convocazione se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 60% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta della Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno il 45% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.

4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in

ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, fermo restando che, sia in prima che in seconda convocazione, ogni deliberazione potrà essere approvata solo se si raggiungerà altresì il voto favorevole dei Comuni rappresentanti almeno il 35% delle utenze gas, come sopra definite.

5. Dell'Assemblea dei Sindaci fanno parte i rappresentanti designati da ciascun sub-ambito di cui al precedente art.9-bis nella misura massima corrispondente al doppio dei membri che ogni stesso sub-ambito può vantare nel Comitato di Monitoraggio, ai sensi del successivo art.11, comma 1, e secondo il peso di rappresentanza che sarà attribuito ai rispettivi membri designati. Il peso del voto di ciascun sub-ambito sarà pari alla somma delle utenze dei Comuni che rappresenta. All'Assemblea potranno eventualmente partecipare anche i Sindaci di singoli Comuni non designati dal proprio Sub-Ambito, il cui peso nelle votazioni sarà pari a quello che rappresentano in termini di utenze e che verrà scorporato da quello del sub-ambito di appartenenza.

Art. 11 – Il Comitato di Monitoraggio

1. *Il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b), , è composto da 15 membri in rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATEM, suddivisi come segue per ogni su sub-ambito di cui al precedente art.9-bis :*

- Sub Ambito 1 (Arquata – Serravalle)membri 3
- Sub Ambito 2 (Gavi)membri 2
- Sub Ambito 3 (Castelnuovo S.)membri 3
- Sub Ambito 4 (Pozzolo Formigaro)membri 2
- Sub Ambito 5 (Viguzzolo)membri 2
- Sub Ambito 6 (Tortona)membri 3

2. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti funzioni in collaborazione con la Stazione Appaltante:

a. coadiuva l'Ente capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio;

b. esprime pareri e/o proposte richiesti dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente tra i membri designati dal Comune individuato come Stazione Appaltante, il quale provvede alla convocazione, alla determinazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno dieci componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall'art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può disporre che l'audizione avvenga alla presenza del Comitato.

Art. 12 - Rapporti economici

1. Con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara della Stazione Appaltante, *ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara*, di cui al comma 1 dell'art. 8 del DM 226/2011, *preso atto della deliberazione n.407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la relativa quantificazione è effettuata secondo la metodologia ivi indicata. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.f).*

L'eventuale eccedenza rispetto alle spese ammissibili effettivamente sostenute viene attribuita ai Comuni dell'ATEM in base al seguente criterio: 1/3 in parte uguale tra i Comuni e 2/3 in base al numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla ripartizione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.8 del citato DM, viene utilizzato per sostenere gli oneri ammissibili del Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.g).
3. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara, nonché del conseguente contratto di servizio.

Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011 nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.
2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 7, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante avvia le procedure di segnalazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 226/2011 alla Regione, e segnala i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché, se del caso, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art.14 – Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è rimessa all'Assemblea dei Sindaci per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del TAR Piemonte in caso di ricorso al contenzioso.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza e di esclusiva

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione e di quelli stipulati in attuazione di essa e per il periodo di tre anni dopo il decorso del suo termine di efficacia.
3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori, da approvarsi nelle medesime forme previste per la presente convenzione.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci e ratificate dai competenti Organi Comunali.

ALLEGATO A (SUB-AMBITI + CARTOGRAFIA)



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato N. 4
Analisi CAF – Affidamento servizio distribuzione gas

Febbraio 2014

Centro Stampa Comunale



COMUNE DI BOLOGNA

Il Sindaco

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
c.a. **Presidente On. Enrico Letta**

Alla Presidenza della Camera dei Deputati
c.a. **Presidente On. Laura Boldrini**

Alla Presidenza del Senato
c.a. **Presidente Sen. Pietro Grasso**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
c.a. **Ministro Flavio Zanonato**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Sicurezza Approvvigionamento e
Infrastrutture Energetiche
c.a. **Dirigente Tecnico Ing. Dialuce Gilberto**

All' AEEG – Settore Energia
c.a. **Presidente Guido Pier Paolo Bortoni**

All' AEEG - Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione
c.a. **Direttore Andrea Oglietti**

Alla Regione Emilia Romagna
c.a. **Presidente Vasco Errani**

Alla Regione Emilia Romagna- Assessorato Attività Produttive,
Piano Energetico e Sviluppo Sostenibile
c.a. **Assessore Gian Carlo Muzzarelli**

All' Anci - Regione Emilia Romagna
c.a. **Presidente Daniele Manca**

OGGETTO: Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (D.M. 12 novembre 2011, n. 226). Accorpamento Ambiti Territoriali Minimi "Bologna 1 – Città ed Impianto" e "Bologna 2 – Provincia". Richiesta di proroga della scadenza dei termini di pubblicazione della gara nel caso di accorpamento di Ambiti con scadenze diverse.

Il Comune di Bologna è attualmente impegnato nelle attività relative al ruolo di "Stazione Appaltante" per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale con riguardo agli Ambiti "Bologna 1 – Città ed Impianto" e "Bologna 2 – Provincia" che hanno intrapreso dal luglio 2012 il percorso di accorpamento dei due Ambiti per sviluppare maggiori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione gas naturale.

Il D.M. 226/11, per quanto concerne le tempistiche previste ai fini dello svolgimento delle diverse attività in parola, all'art. 3, comma 1 (in combinato disposto con il relativo Allegato n. 1 al Decreto stesso), prevede una serie di scadenze sia in relazione all'identificazione della Stazione Appaltante, sia in relazione al termine per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'art. 4, comma 3 del D.L. 69/2013 (convertito con la Legge 98/2013), introducendo la perentorietà dei termini per l'indizione della gara, concede 4 (quattro) mesi di proroga ai tempi di cui all'Allegato 1 del D.M. 226/2011.

Sia il D.M. 226/11, sia la delibera dell'AEEG 230/2013/R/GAS sulla definizione del corrispettivo *una tantum*, che l'art. 4 del D.L. 69/2013, non chiariscono quale sia la data di riferimento in caso di accorpamento di Ambiti appartenenti a raggruppamenti con scadenze diverse.

Si pone, in particolare, nel nostro caso, il problema della tempistica da rispettare per l'espletamento della gara che per l'Ambito "Bologna 1 – Città ed impianto" dovrebbe essere pubblicata entro l'11/03/2014, mentre per l'Ambito "Bologna 2 – Provincia" sarebbe l'11/12/2016.

Si ritiene sia necessario definire quale sia il termine perentorio nel nostro caso specifico, in considerazione della divergenza fra le due suddette date.

Inoltre all'art. 4, comma 3-bis del D.L. 69/2013, viene riportato che le date stabilite dall'Allegato 1 del D.M. 226/2011 vengano prorogate di 24 mesi (comprensivi delle proroghe disposte al comma 3 dello stesso Decreto), per gli Ambiti in cui almeno il 15% dei punti di

riconsegna (PdR) è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio ed inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al D.M. 1° giugno 2012 (elenco dei Comuni danneggiati dal sisma).

L'Ambito "Bologna 2 - Provincia" presenta una percentuale di PdR inseriti nei Comuni di cui sopra pari a circa il 32%; pertanto ricadente nelle suddette proroghe; l'Ambito "Bologna 1 - Città ed Impianto" raggiunge la percentuale del 4% mentre, considerando l'accorpamento dei due Ambiti, la percentuale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio risulta pari circa al 14%.

Prendendo atto di quanto sopra riportato, considerando che si è nella fase di start-up della nuova e complessa regolazione, con la presente si richiede, nel nostro caso, di definire la scadenza per l'espletamento della gara, proponendo un incremento dei tempi a disposizione per i due ATeM unificati (con sostanziali risparmi per la collettività) di almeno 8 mesi rispetto alla scadenza più restrittiva prevista. La data proposta risulterebbe pertanto l'11/11/2014.

Con la speranza che l'azione congiunta dei Soggetti in indirizzo, insieme a quella dell'Amministrazione scrivente, possa portare ad una composizione concordata della vicenda che superi le criticità evidenziate, si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e si porgono distinti saluti

Bologna, 21 settembre 2013

Virginio Merola

